

PRESIDENZA

Protocollo: 84/Pres/2012

Dott. Ing.

E p.c. Dott. Ing. Angelo Boccini
Delegato Inarcassa

Dott. Ing. Francesco Boero
Presidente Ordine degli Ingegneri di Genova

Inarsind
c/o sito dell'Ordine di Genova

Roma, 15 marzo 2012

Oggetto: Sua del 6 marzo u.s.

Gentile Ingegnere,

con riferimento alla Sua nota del 6 marzo u.s., Le riassumo brevemente le norme che si sono succedute nel tempo relativamente ad Inarcassa.

Il legislatore nel 1971 ha previsto che *“a decorrere dal 1° gennaio 1972 sono esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”* (art. 2 della legge n. 1046/71 che ha modificato l'art. 3 della legge n. 179/1958).

Tale esclusione è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, che ha precisato come *“il principio di solidarietà di cui all'art. 38 Cost. che richiede che venga assicurata una tutela previdenziale adeguata per l'invalidità e la vecchiaia, non impedisce che vengano posti dei limiti al cumulo delle posizioni assicurative. Non contrasta, pertanto, con tale principio l'art. 2, secondo comma, della legge 11 novembre 1971 n. 1046, nella parte in cui esclude dall'iscrizione alla Cassa degli ingegneri e architetti coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza dell'esercizio di un'altra attività di lavoro”* (Corte cost., 16 marzo 1989, n. 108).

Nella citata sentenza il Giudice delle leggi ha, altresì, sottolineato che *“anziché assecondare il principio di solidarietà ... l'affiliazione obbligatoria alla Cassa anche degli iscritti all'albo già tutelati da una forma diversa di previdenza obbligatoria avrebbe invece - come è stato osservato durante i lavori preparatori della legge n. 6 del 1987 (cfr. Senato della Repubblica, V legislatura, X Commissione, seduta del 14 luglio 1971, pag. 597) - indotto la Cassa di previdenza di questa categoria in una condizione di squilibrio finanziario. Invero, nella maggior parte dei casi gli ingegneri impegnati in altre forme di attività, a causa della conseguente*

marginalità dell'esercizio professionale, ridurrebbero il loro apporto alla Cassa al contributo minimo”.

Successivamente alla privatizzazione di questa Associazione (avvenuta a seguito del D.lgs. n. 509 del 1994) in virtù dei principi normativi e giurisprudenziali sopra illustrati e della previsione contenuta nell'art. 1, comma 3, del citato decreto, che prevede che gli enti trasformati continuino a svolgere le attività previdenziali a favore delle stesse categorie di professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, tale esclusione è stata inserita anche nello Statuto Inarcassa, in cui è previsto che: *“sono esclusi dall'iscrizione ad Inarcassa gli ingegneri ed architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata”* (art. 7).

Con la legge n. 335 del 1995 tutti i redditi da lavoro sono stati assoggettati obbligatoriamente a contribuzione previdenziale, pertanto, anche i redditi prodotti da dipendenti sono assoggettati a contribuzione obbligatoria alla Gestione Separata Inps (si ricorda al riguardo che fino a tale data su tali redditi non si corrispondeva alcun contributo previdenziale).

Ciò posto, il legislatore con l'art. 18, comma 12 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 (convertito con la legge n. 1/2011) ha confermato quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Inarcassa, allorquando ha disciplinato che *“soggetti ... tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”*. Tale interpretazione risulta altresì ribadita dall'Inps che con propria Circolare n. 99 del 22 luglio 2011 ha chiarito che *“... rientrano nell'ambito della gestione separata ... tutti coloro che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. A titolo esemplificativo, si possono verificare le seguenti ipotesi, che comportano l'assenza di iscrizione/versamento alla Cassa di appartenenza: - mancato raggiungimento di un livello minimo di reddito; - esercizio di attività di tirocinio o praticantato; - esistenza di altra copertura contributiva contestuale allo svolgimento della professione, a causa della quale la Cassa di appartenenza esclude l'obbligo di versamento del contributo soggettivo, relativo all'attività professionale. Tali soggetti continueranno ad essere destinatari dell'obbligo contributivo alla Gestione separata Inps, in considerazione del fatto che i redditi percepiti non risultano assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria... Si rammenta che l'eventuale pagamento del solo contributo integrativo o di solidarietà, ossia un contributo non correlato all'erogazione di un trattamento pensionistico, non comporta esclusione dal versamento alla gestione separata”*.

Pertanto, l'art. 11 del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 diversamente da quanto da Lei indicato *“non impone agli enti previdenziali di diritto privato di prevedere negli statuti e nei regolamenti l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione in tutti i casi di svolgimento della libera professione”* in quanto ciò comporterebbe una duplicazione di previdenza di primo pilastro. Infatti, come si evince anche nella scheda di lettura n. 30/2011 pubblicata dal Servizio studi del Senato, la disposizione nasce dalla necessità che siano assoggettati a contribuzione i redditi professionali prodotti anche dai pensionati: *“dispone che, in tutte le forme previdenziali obbligatorie di base gestite da soggetti di diritto privato (nonché nelle altre forme gestite dai soggetti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509), la contribuzione sia obbligatoria anche per i titolari di un trattamento pensionistico, qualora essi percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali rientranti nel campo di applicazione di una di tali forme previdenziali”*. Peraltro, anche nella Relazione di accompagnamento da Lei citata si fa chiaro riferimento ai professionisti pensionati laddove è indicato *“Infatti, le vigenti*

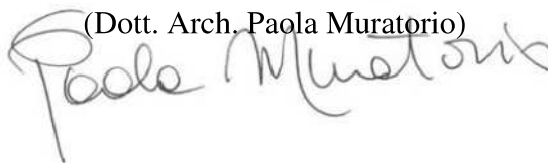
disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di proseguire l'esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria".

Poiché lo Statuto di Inarcassa già prevede l'obbligo d'iscrizione e contribuzione a carico degli ingegneri e architetti liberi professionisti pensionati sia di Inarcassa, sia di altri Enti, l'Associazione non ha alcun obbligo di adeguare le norme statutarie vigenti.

Nella speranza di averLe fornito i chiarimenti necessari, Le invio i miei migliori saluti.

IL PRESIDENTE

(Dott. Arch. Paola Muratorio)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Paola Muratorio". The signature is written in a cursive, flowing style.

XVI legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 2814

“Conversione in legge del
decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione
finanziaria”

Titolo I

Disposizioni per il controllo e la
riduzione della spesa pubblica,
nonché in materia di entrate
(artt. 1-25)

luglio 2011
n. 301/I - Tomo 1



servizio s



Il **comma 4** novella parzialmente la disciplina sull'elevamento dei requisiti per i trattamenti pensionistici e per l'assegno sociale in relazione all'incremento della speranza di vita.

In base alle modifiche, le prime due decorrenze degli adeguamenti sono stabilite al 1° gennaio 2014 e al 1° gennaio 2016 - i relativi termini, nella normativa fino ad ora vigente, erano posti al 1° gennaio 2015 e al 1° gennaio 2019 -. Di conseguenza, il terzo incremento (in base alla cadenza triennale già prevista a regime) opera a decorrere dal 1° gennaio 2019 (anziché dal 1° gennaio 2022).

Resta fermo il principio che il primo adeguamento - cioè, quello decorrente, in base alla novella di cui al presente **comma 4**, dal 1° gennaio 2014 - non possa consistere in un incremento superiore a 3 mesi.

Il **comma 5** introduce, con riferimento ai trattamenti pensionistici in favore dei superstiti aventi decorrenza iniziale in data successiva al 31 dicembre 2011, un criterio di eventuale riduzione della misura per il caso in cui il matrimonio con il dante causa fosse stato contratto ad età del medesimo superiore a 70 anni e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a 20 anni.

I **commi da 6 a 9** recano alcune norme di interpretazione autentica, concernenti i criteri di calcolo, vigenti in passato, della perequazione automatica dell'indennità integrativa speciale dei trattamenti pensionistici degli ex dipendenti pubblici.

Il **comma 10** pone una norma di interpretazione autentica sul riparto degli oneri finanziari relativi alla corresponsione dei trattamenti pensionistici del personale di enti pubblici creditizi (e dei relativi soggetti in cui gli enti si siano trasformati), per il quale fossero previste forme pensionistiche alternative al regime generale INPS.

Il **comma 11** dispone che, in tutte le forme previdenziali obbligatorie di base gestite da soggetti di diritto privato (nonché nelle altre forme gestite dai soggetti di diritto privato di cui al D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509), la contribuzione sia obbligatoria anche per i titolari di un trattamento pensionistico, qualora essi percepiscano redditi derivanti dallo svolgimento di attività professionali rientranti nel campo di applicazione di una di tali forme previdenziali.

Con riferimento al periodo temporale in cui nelle forme pensionistiche obbligatorie di base non abbia trovato o non trovi applicazione il principio di cui al **comma 11**, il successivo **comma 12**, con norma di interpretazione autentica, specifica che i pensionati sono soggetti alla contribuzione presso la cosiddetta Gestione separata INPS. Tale norma conferma l'interpretazione fin qui seguita dall'INPS.

Il **comma 13** conferma che l'obbligo di iscrizione alla forma di previdenza gestita dalla Fondazione di diritto privato ENASARCO non esclude in alcun caso